

N. 00938/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 71 bis cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2015, proposto da:

L. G. G. , rappresentato e difeso dagli avv. Maria Sala, Claudio Sala, Elvezio Bortesi, Monica Passalacqua, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Firenze, Via XX Settembre n. 60;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Dir. Gen. Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

Comune di Massa Marittima, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto, Arezzo, prot. 5962 del 21 maggio 2015,

spedito il 22.05.2015 e ricevuto dal ricorrente il successivo 26.05.2015, recante rigetto di domanda di autorizzazione ad eseguire lavori su bene culturale, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 42/2004 s.m.i.;

- di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Dir. Gen. Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti l'avvocato Flavia Pozzolini delegata dall'avvocato Monica Passalacqua e l'avvocato dello Stato Alessandro Goggioli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 71-bis cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso in oggetto il ricorrente impugna il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (*provvedimento prot. n. 5962 del 21 maggio 2015*) sulla richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per alcuni interventi da realizzare nell'edificio ubicato in Massa Marittima, denominato “Palazzo Malfatti”, sottoposto a tutela.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 10 bis e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e l'eccesso di potere sotto i diversi profili del travisamento dei presupposti di fatto e

di diritto, del difetto di istruttoria e di motivazione nonché il contrasto con precedenti manifestazioni dell'attività amministrativa su analogo oggetto.

3. Alla Camera di Consiglio del 5 aprile 2016, fissata ai sensi dell'articolo 71 bis del Cpa a seguito di presentazione di istanza di prelievo da parte della ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere deciso con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti richiesti dall'art. 71-bis.

4. Il ricorso è fondato.

Va innanzitutto precisato che il ricorrente, proprietario al secondo piano di Palazzo Malfatti di un'unità immobiliare e al terzo piano di altra unità immobiliare sempre appartenente al Palazzo Malfatti ma avente accesso da altro atrio scale, in data 24 aprile 2015 ha presentato alla competente Sovrintendenza, un progetto volto al recupero della terrazza tramite rimozione di superfetazioni e alla creazione di accessi verticali con diversa distribuzione degli spazi interni degli appartamenti posti al piano secondo e terzo.

La Sovrintendenza, esaminata la documentazione progettuale ha ritenuto di esprimere parere negativo ai sensi dell'art. 21 del Codice per le seguenti motivazioni:

- l'intervento non risulta compatibile con i criteri di tutela diretta dell'edificio in quanto contrastante con l'integrità tipologica del complesso architettonico vincolato;
- la demolizione di parte della copertura a due falde, la realizzazione di una terrazza con merlatura e parapetto, l'installazione di una scala esterna costituirebbero un "falso architettonico" e/o un intervento di "ripristino in stile" in contrasto con i principi del restauro conservativo e scientifico; l'intervento comporterebbe l'eliminazione di una fase

storica dell'edificio ormai consolidata.

Si contesta alla Sovrintendenza che avrebbe dovuto, prima della formalizzazione del provvedimento negativo, comunicare all'istante i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, ai fine di provocare il contraddittorio tra le parti sulla ragioni che ad avviso dell'Amministrazione giustificavano il previsto diniego.

La censura merita accoglimento.

Invero, parte ricorrente non è stata posta in condizione di interloquire con l'Amministrazione e ciò ha inevitabilmente condotto ad un risultato censurabile anche sotto il profilo della motivazione adottata in concreto posto che come si evince dagli atti e documenti versati in giudizio da parte del ricorrente per contestare che il recupero della terrazza costituisca un falso storico, con la comunicazione dei motivi ostativi si sarebbe instaurato fra le parti un contraddittorio che avrebbe consentito di mettere a fuoco in modo migliore la situazione fattuale e le ragioni tecniche e giuridiche che hanno portato l'Amministrazione ad assumere la determinazione negativa.

L'omessa comunicazione dei motivi ostativi determina quindi la illegittimità del gravato provvedimento, nella parte in cui rigetta l'istanza di parte ricorrente.

Né può ritenersi, come sostenuto dall'Amministrazione, che sarebbe applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, perché nella specie la partecipazione al procedimento costituisce irrinunciabile garanzia di confronto tra P.a. e privato istante e tutt'altro che un mero passaggio formale.

Tanto basta a ritenere l'illegittimità del parere espresso dalla Soprintendenza con provvedimento prot. n. 5962 del 21 maggio 2015.

5. Il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto annullato l'impugnato

provvedimento, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in € 2.500,00 oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

